

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la domanda di grazia Wacker Othmar, Bellinzona

(del 24 aprile 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata il 15 marzo 1968 dal signor *Wacker Othmar*, 1938, attinente di Seengen / AG, domiciliato a Bellinzona, attualmente detenuto presso il Penitenziario cantonale di Lugano.

In data 18 gennaio 1968 le Assise criminali di Bellinzona hanno condannato il Wacker, per incendio intenzionale, a due anni e mezzo di reclusione, alla privazione dei diritti civili per 5 anni e al divieto di frequentare le osterie per due anni. Qualora le condizioni previste all'art. 38 saranno adempite, egli potrà essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale e la sua scarcerazione avrà luogo il prossimo 28 settembre.

Nell'istanza di grazia, con la quale il Wacker chiede la liberazione anticipata, si richiama in particolare :

- la situazione familiare : egli è padre di sette figli — due del primo matrimonio —, di cui l'ultimo ha ora 6 mesi ;
- l'attuale condizione della famiglia completamente a carico dell'Assistenza pubblica ;
- le precarie condizioni di salute della moglie, che l'hanno costretta a sottoporsi alle cure di uno psichiatra ;
- l'impossibilità di trovare un posto di lavoro nella sua qualità di assistente edile qualora egli dovesse venir liberato soltanto alla fine di settembre ;
- la cura di disintossicazione cui attualmente è sottoposto presso l'Istituto neuropsichiatrico di Mendrisio.

La domanda di grazia è stata da noi trasmessa per il preavviso alle competenti Autorità penali. Esse si sono pronunciate negativamente in quanto :

- la motivazione della domanda si appoggia su circostanze già conosciute dalla Corte giudicante e pertanto già tenute in debita considerazione nell'emanazione del giudizio ;
- nessuna circostanza nuova e straordinaria è prospettata a giustificazione dello straordinario rimedio della grazia.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge del 5 novembre 1945). La grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale : la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Nel presente caso tale provvedimento *non* può a nostro avviso essere concesso.

Pur riconoscendo che le circostanze esposte dal Wacker sono documentate, le stesse non possono giustificare una riduzione della pena, tenuto altresì conto della

possibile riduzione di 10 mesi della pena da scontare qualora egli dovesse beneficiare della liberazione condizionale.

Si deve pure osservare che le conseguenze di una lunga condanna si riflettono sempre, oltre che sull'interessato, anche sulla sua famiglia. Salvo in casi veramente eccezionali, la grazia non può quindi essere concessa per evitare che la stessa costituisca, oltre che un pericoloso precedente, anche una evidente ingiustizia nei confronti di coloro che accettano la pena quale espiazione delle colpe commesse.

Vi invitiamo quindi a respingere l'istanza di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli